SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 287

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 dicembre 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Ministero dell'interno

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 4 dicembre 2013.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Senato della Repubblica, in sede di 11ª Commissione permanente (lavoro, previdenza sociale), il 4 dicembre 2013, su proposta dei senatori Casson, Granaiola, Chiti, Amati, Cirinnà, D'Adda, Dirindin, Favero, Elena Ferrara, Filippi, Filippin, Fornaro, Minniti, Orrù, Padua, Pagliari, Pezzopane, Santini, Scalia, Spilabotte, Tomaselli, Turano, Caliendo, Fedeli, Floris, Rita Ghedini e Sollo, ha adottato la seguente deliberazione:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione e dell'articolo 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza tra i generi. Il Presidente del Senato nomina il Presidente scegliendolo ai di fuori dei predetti componenti e convoca la Commissione affinché proceda all'elezione di due Vice presidenti e di due Segretari.

Art. 3.

1. La Commissione accerta:

a) la dimensione del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al numero delle morti, alle malattie, alle invalidità e all'assistenza alle famiglie delle vittime, individuando altresì le aree in cui il fenomeno è maggiormente diffuso;

b) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno in ragione del genere delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi;

c) l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

d) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;

e) il livello di applicazione delle leggi antinfortunistiche e l'efficacia della legislazione vigente per la prevenzione degli infortuni, anche con riferimento all'incidenza sui medesimi del lavoro flessibile, o precario;

f) l'idoneità dei controlli da parte degli uffici addetti all'applicazione delle norme antinfortunistiche;

g) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sulla finanza pubblica, nonché sul Servizio sanitario nazionale;

h) quali nuovi strumenti legislativi e amministrativi siano da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

i) l'incidenza sul fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata;

l) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro.

Art. 4.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 12.500 euro per l'anno 2013 e di 75.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal Presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

Art. 5.

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente. L'attività e il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

Art. 6.

1. La Commissione riferisce al Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché ogni qual volta ne ravvisi la necessità, e comunque al termine dei suoi lavori. In occasione della terza relazione annuale, il Senato verifica l'esigenza di un'ulteriore prosecuzione della Commissione.

Roma, 4 dicembre 2013

p. il Presidente: FEDELI

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 3):

Presentato dai senatori CASSON, GRANAIOLA, CHITI, AMATI, CIRINNÀ, D'ADDA, DIRINDIN, FAVERO, Elena FERRARA, FILIPPI, FILIPPIN, FORNARO, MINNITI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PEZZOPANE, SANTINI, SCALIA, SPILABOTTE, TOMASELLI, TURANO, CALIENDO, FEDELI, FLORIS, Rita GHEDINI e SOLLO il 16 marzo 2013.

Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), in sede referente, il 9 maggio 2013, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e 12ª Commissione permanente.

Esaminato dalla 11ª Commissione permanente nelle sedute del 2, 3 e 31 luglio, 7 agosto, 9 ottobre e 3 dicembre 2013.

Concluso l'esame il 3 dicembre 2013.

Nuovamente assegnato alla 11ª Commissione permanente, in sede deliberante, il 3 dicembre 2013.

Esaminato e approvato dalla 11ª Commissione permanente nella seduta pomeridiana del 4 dicembre 2013.

13A10044

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 novembre 2013.

Disciplina, ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, del regime della commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo.

IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni;

Visto il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi lavorati, di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, recante novella del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;

Visto l'articolo 62-*quater* del citato decreto legislativo n. 504 del 1995 concernente "imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo";

Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che dispone che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformità, per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati;

Ritenuto che per quanto non previsto dal presente decreto valgano, per quanto applicabili, le disposizioni in materia di tabacchi lavorati di cui all'articolo 61 del decreto legislativo n. 504 del 1995, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni.

Considerato che è necessario provvedere all'adozione del citato provvedimento per la regolare distribuzione dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo;

Decreta:

Art. 1.

Ambito applicativo e definizioni

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, il regime della commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) "Agenzia", l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

b) "prodotti succedanei del tabacco", i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo;

c) "ricariche", i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze il cui consumo richiede l'impiego di dispositivi meccanici od elettronici;

d) "dispositivi", i dispositivi meccanici ed elettronici che consentono il consumo delle ricariche;

e) "parti di ricambio", i componenti dei dispositivi che possono essere sostituiti e che consentono il funzionamento dei dispositivi medesimi;

f) "prodotti monouso", i dispositivi che consentono il consumo esclusivamente della ricarica contenuta, che non può essere sostituita una volta consumata;

g) "deposito", l'impianto in cui vengono fabbricati o introdotti i prodotti succedanei del tabacco destinati ad essere forniti ai punti che ne effettuano la vendita al pubblico;

h) "soggetto autorizzato", il soggetto autorizzato dall'Agenzia alla istituzione ed esercizio di un deposito;

i) "quindicina", i giorni dal 1° al 15° di ogni mese (prima quindicina) e i giorni dal 16° all'ultimo di ogni mese (seconda quindicina);

l) "modello F24 accise", la delega irrevocabile ad un istituto di credito per il versamento al bilancio dello Stato, secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell'imposta di consumo dovuta dal soggetto autorizzato.

Art. 2.

Autorizzazioni alla istituzione e all'esercizio di deposito di prodotti succedanei del tabacco

1. Il soggetto che intende istituire un deposito di prodotti succedanei del tabacco presenta all'Agenzia una domanda recante:

a) la denominazione della società o della ditta, la sede legale, il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;

b) le generalità complete delle persone eventualmente delegate alla gestione del deposito;

c) il comune, la via ed il numero civico o la località in cui si intende istituire il deposito;

d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto;

e) l'elenco dei prodotti succedanei del tabacco che si intendono fabbricare o ricevere nell'impianto;

f) l'ammontare presuntivo dell'imposta di consumo da versare nei primi due periodi di imposta ai sensi dell'articolo 7, comma 1;

g) la data a decorrere dalla quale l'Agenzia può procedere alla verifica tecnica dell'impianto;

h) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto che inoltra l'istanza, dalla quale risulti che:

1) non ha subìto provvedimenti restrittivi della libertà personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;

2) non è stato rinviato a giudizio per reati finanziari in processi ancora da celebrarsi;

3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2);

4) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta sul valore aggiunto;

5) non è sottoposto a procedure fallimentari, di concordato preventivo, di amministrazione controllata, né si trova in stato di liquidazione;

6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per reati di contrabbando;

7) non si trova in una delle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera *h)*, è resa anche dai soggetti eventualmente delegati alla gestione del deposito.

3. Alla domanda è allegata la planimetria dell'impianto da adibire a deposito, evidenziante, in particolare, il tracciato della recinzione fiscale.

4. L'Agenzia, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di cui al comma 1, lettera *g)*, procede alla verifica tecnica dei locali del deposito al fine di:

a) verificare l'adempimento degli obblighi del datore di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

b) valutare l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza antintrusione dell'impianto;

c) accertare che le aree destinate ad uffici o servizi siano fisicamente separate dalle aree di stoccaggio attraverso opere murarie idonee;

d) verificare che i sistemi di stoccaggio siano conformi alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1.

5. L'Agenzia, entro trenta giorni dal termine della verifica tecnica, adotta il provvedimento di autorizzazione alla istituzione del deposito ovvero il motivato provvedimento di diniego.

6. L'autorizzazione all'esercizio del deposito è subordinata alla prestazione della cauzione di cui all'articolo 3. Il provvedimento di autorizzazione è adottato entro trenta giorni dalla data di consegna della cauzione all'Agenzia.

7. L'autorizzazione di cui al comma 6 abilita all'esercizio dell'impianto per il solo aspetto fiscale, restando ferma l'esclusiva responsabilità del soggetto autorizzato qualora svolga l'attività senza essere in possesso delle altre autorizzazioni e certificazioni stabilite dalla normativa vigente.

8. Decorsi centottanta giorni dalla data di notifica dell'autorizzazione di cui al comma 5, senza che il soggetto autorizzato abbia provveduto a prestare la cauzione di cui all'articolo 3, l'autorizzazione medesima cessa di avere efficacia.

9. A ciascun deposito per il quale è adottato il provvedimento di cui al comma 6 è assegnato dall'Agenzia un codice di imposta.

Art. 3.

Cauzione

1. Il soggetto autorizzato alla istituzione del deposito presta all'Agenzia una cauzione nei modi di cui all'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348.

2. La cauzione di cui al comma 1 ha validità almeno biennale e deve essere rinnovata o sostituita almeno sessanta giorni prima della cessazione di validità. In mancanza, l'autorizzazione all'esercizio del deposito è sospesa, in via cautelativa, fino alla data di cessazione di validità della cauzione, e, successivamente a tale data, il soggetto autorizzato decade, ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

3. L'importo della cauzione è pari all'ammontare presuntivo dell'imposta di consumo indicata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *f)*. Detto importo, a decorrere dal terzo periodo di imposta, è adeguato in misura tale da non risultare inferiore all'imposta media dovuta nei due periodi di imposta precedenti.

Art. 4.

Tariffa di vendita

1. La commercializzazione dei prodotti succedanei del tabacco è subordinata alla preventiva iscrizione in apposito tariffario disposta con provvedimento dell'Agenzia, il quale ha effetto dalla data di pubblicazione. A tal fine, il soggetto autorizzato comunica la denominazione e i rispettivi prezzi di vendita al pubblico dei prodotti succedanei del tabacco, distintamente per:

a) ricariche;

b) dispositivi;

c) parti di ricambio;

d) prodotti monouso.

2. L'Agenzia assegna ai prodotti iscritti nel tariffario di cui al comma 1, un codice identificativo univoco.

3. Le variazioni dei prezzi di vendita richieste dai soggetti autorizzati hanno effetto dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento.

4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati dall'Agenzia nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta e sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sul sito internet dell'Agenzia.

Art. 5.

Sistema di stoccaggio e obblighi del soggetto autorizzato

1. Il deposito è dotato di distinte aree, ciascuna destinata allo stoccaggio esclusivo di ricariche, ovvero di dispositivi, ovvero di parti di ricambio, ovvero di prodotti monouso. In ciascuna area, la relativa tipologia di prodotto è stoccata distintamente in base ai rispettivi prezzi di vendita.

2. Il soggetto autorizzato comunica mensilmente all'Agenzia l'elenco dei punti di vendita riforniti nel mese precedente, indicando per ciascuno le quantità e i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti succedanei del tabacco distintamente per le tipologie di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Il soggetto autorizzato che non provvede in proprio alla consegna ai punti di vendita, e si avvale di soggetti non autorizzati alla gestione di un deposito, fermo restando l'obbligo del pagamento delle imposte gravanti sui prodotti succedanei del tabacco estratti dal deposito, comunica preventivamente all'Agenzia i seguenti dati del soggetto che provvede alla consegna:

a) la denominazione della società o della ditta, la sede legale, il numero della partita I.V.A., il numero di codice fiscale e le generalità complete del legale rappresentante;

b) il comune, la via, il numero civico o la località in cui sono ubicati i locali in cui sono ricevuti i prodotti;

c) l'elenco dei punti di vendita riforniti dal soggetto che provvede alla consegna.

4. Ogni variazione dei dati di cui al comma 3, deve essere comunicata all'Agenzia con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 6.

Regime del deposito

1. Le materie prime e sussidiarie, i prodotti semilavorati e finiti sono custoditi, introdotti ed estratti sotto la responsabilità esclusiva del soggetto autorizzato.

2. I prodotti succedanei del tabacco fabbricati o introdotti sono presi in carico giornalmente dal soggetto autorizzato previa emissione di bolletta di carico.

3. Per ciascuna estrazione di prodotti succedanei del tabacco, il soggetto autorizzato emette, in duplice esemplare, la bolletta di scarico. Un esemplare è conservato agli atti del deposito e l'altro accompagna i prodotti ed è consegnato al destinatario.

4. Il soggetto autorizzato istituisce e cura la tenuta di:

a) un registro di carico, scarico e rimanenze delle materie prime e sussidiarie, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti od estratti dal deposito, se esercita l'attività di produzione;

b) un registro di carico, scarico e rimanenze distintamente per le tipologie di prodotto di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera *a)*, sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione.

6. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera *b)*, sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione e sulla base delle corrispondenti bollette di carico e scarico di cui ai commi 2 e 3.

7. Il soggetto autorizzato, entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina, trasmette all'Agenzia il prospetto riepilogativo, distintamente per le tipologie di prodotto di cui all'articolo 4, comma 1, dei quantitativi di prodotti succedanei del tabacco estratti dal deposito e

destinati alla vendita al pubblico, indicando il corrispondente prezzo unitario, l'imposta unitaria, il prezzo totale e l'imposta totale.

8. L'estrazione dal deposito di prodotti succedanei del tabacco non destinati alla vendita al pubblico o non destinati ad altro deposito deve essere preventivamente autorizzata dall'Agenzia.

Art. 7.

Versamento delle imposte, accertamento e controlli

1. Il soggetto autorizzato corrisponde l'imposta di consumo per i prodotti succedanei del tabacco estratti dal deposito nella prima quindicina del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti estratti nella seconda quindicina del mese, entro il giorno 15 del mese successivo. L'ammontare complessivo dell'imposta dovuta risulta dal prospetto riepilogativo di cui all'articolo 6, comma 7, ed è calcolata applicando l'aliquota prevista dall'articolo 62-*quater*, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, al valore complessivo dei prodotti succedanei del tabacco estratti dal deposito, determinato in base al prezzo di vendita e alle rispettive quantità.

2. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 è eseguito mediante il Modello F24 accise. L'attestazione rilasciata dalla banca convenzionata che esegue l'ordine di versamento è trasmessa in copia, entro cinque giorni dal ricevimento, all'Agenzia.

3. L'Agenzia vigila sull'osservanza degli obblighi da parte del soggetto autorizzato, controlla la contabilità e la documentazione previsti dal presente decreto nonché i versamenti dell'imposta di consumo eseguiti dal soggetto stesso, ne rileva l'eventuale omissione o ritardo e provvede all'accertamento e al recupero, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonché della indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e degli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai fini della liquidazione e del versamento dell'imposta di consumo dovuta per i prodotti succedanei del tabacco immessi in libera pratica.

Art. 8.

Rappresentante fiscale

1. Il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti succedanei del tabacco in uno dei Paesi membri dell'Unione europea e li fornisce ai punti vendita per essere consumati nel territorio italiano nomina un rappresentante fiscale, comunicandone le generalità all'Agenzia.

2. Il rappresentante fiscale di cui al comma 1:

a) ha sede nel territorio italiano;

b) è preventivamente autorizzato dall'Agenzia a seguito della prestazione della cauzione di cui all'articolo 3;

c) è in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera *h)*;

d) cura gli adempimenti previsti dall'articolo 4;

e) è obbligato alla tenuta del registro delle forniture distintamente per le tipologie di prodotto di cui all'articolo 4, comma 1. Le registrazioni sono effettuate sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione emessi dal fornitore e sulla base delle corrispondenti bollette emesse dal rappresentante fiscale;

f) comunica mensilmente all'Agenzia l'elenco dei punti di vendita riforniti nel mese precedente, indicando per ciascuno le quantità e i prezzi dei prodotti succedanei del tabacco distintamente per le tipologie di cui all'articolo 4, comma 1;

g) trasmette, entro cinque giorni dal termine di ciascuna quindicina, all'Agenzia il prospetto riepilogativo, distintamente per le tipologie di prodotto di cui all'articolo 4, comma 1, dei quantitativi di prodotti succedanei del tabacco forniti indicando i corrispondenti prezzi unitari e complessivi e l'ammontare dell'imposta di consumo dovuta a termini dell'articolo 7, comma 1;

h) è obbligato al versamento dell'imposta con l'osservanza delle modalità e dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 ed è soggetto alla vigilanza prevista dal comma 3 dello stesso articolo.

3. Al rappresentante fiscale è assegnato dall'Agenzia un codice di imposta.

4. Il rappresentante fiscale non è abilitato alla fabbricazione, ricezione, detenzione o spedizione di prodotti succedanei del tabacco.

Art. 9.

Disposizioni contabili

1. Le bollette di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, e all'articolo 8, comma 2, lettera *e)*, riportano, oltre alle generalità del soggetto emittente:

a) il numero progressivo;

b) la data di emissione;

c) la descrizione del movimento del prodotto;

d) il codice di cui all'articolo 4, comma 2;

e) la descrizione del prodotto;

f) la quantità movimentata;

g) il prezzo unitario;

h) il prezzo totale della quantità movimentata;

i) le generalità del soggetto fornitore o del soggetto destinatario del prodotto, e il codice d'imposta.

2. Nei registri di cui all'articolo 6, comma 4, lettera *b)* e all'articolo 8, comma 2, lettera *e)*, sono annotati cronologicamente e numerati progressivamente tutti i movimenti di carico e scarico dei prodotti distintamente per quantità, prezzi unitari, imposta unitaria, prezzo totale e imposta totale.

3. I registri contabili e i bollettari sono preventivamente vidimati dai competenti Uffici regionali dell'Agenzia. A tal fine il soggetto autorizzato e il rappresentante fiscale inoltrano apposita istanza e trasmettono i modelli cartacei su ciascuno dei quali sono già riportati le generalità, il codice di imposta, la numerazione progressiva.

4. Il direttore dell'Agenzia può disporre, con proprie determinazioni, l'impiego da parte dei soggetti autorizzati e da parte dei rappresentanti fiscali, che sono tenuti ad adottarle entro trenta giorni, di procedure informatizzate per la tenuta dei registri contabili e per la formazione e trasmissione telematica dei prospetti riepilogativi.

5. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la documentazione previsti dal presente decreto sono resi disponibili all'Agenzia ai fini del controllo e dell'accertamento di cui all'articolo 62-*quater*, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

6. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la documentazione previsti dal presente decreto sono custoditi per i dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 novembre 2013

Il Ministro: SACCOMANNI

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 329

13A10013

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 30 settembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Duemila service società cooperativa», in Cerignola, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto direttoriale 22 giugno 2011, n. 301/2011, con il quale la società cooperativa «Duemila Service Società Cooperativa», con sede in Cerignola (FG), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Alessandro Ridolfi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota del 28 febbraio 2013, pervenuta in data 19 marzo 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di dimettersi all'incarico conferitogli;

Vista la proposta del 9 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Stefano Grossi, nato a Roma in data 2 gennaio 1963, domiciliato in Manfredonia, Corso Roma n. 24, in sostituzione del dott. Alessandro Ridolfi, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 30 settembre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09784

DECRETO 28 ottobre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Luxury società cooperativa», in Roma, in liquidazione coatta amministrativa.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 30 novembre 2012, n. 752/2012, con il quale la società cooperativa «Luxury Società Cooperativa», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e la dott.ssa Valentina Bonvissuto ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota del 12 febbraio 2013, pervenuta in data 11 marzo 2013, con la quale il citato commissario liquidatore ha rinunciato all'incarico;

Vista la proposta del 12 luglio 2013 con la quale la Direzione Generale per le piccole e medie imprese e gli enti cooperativi, all'esito dell'istruttoria condotta, richiede la sostituzione del commissario liquidatore;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa il dott. Enrico Geloso, nato a Roma in data 1° novembre 1972, ivi domiciliato in Via Crescenzio n. 91, in sostituzione della dott.ssa Valentina Bonvissuto, rinunciataria.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 ottobre 2013

D'Ordine del Ministro
Il Capo di Gabinetto
ZACCARDI

13A09783

DECRETO 8 novembre 2013.

Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario di Benevento.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 197/2009 del 2 dicembre 2009 con il quale l'avv. Giacomo Papa è stato nominato commissario liquidatore del consorzio agrario provinciale di Benevento, in liquidazione coatta amministrativa;

Preso atto della nota del 31 ottobre 2013 con la quale l'avv. Giacomo Papa ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di commissario liquidatore del consorzio;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione dell'avv. Giacomo Papa ed alla nomina di un nuovo commissario liquidatore;

Considerata la qualificazione professionale della dott. ssa Valentina Rettino;

Ritenuta la sussistenza in capo alla dott.ssa Valentina Rettino delle professionalità tecniche ed amministrative, finalizzate, nello specifico, alla procedura di liquidazione e necessarie allo svolgimento dell'incarico commissariale così come previsto dall'art. 9, comma 2, della legge n. 400/1975;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui in premessa la dott.ssa Valentina Rettino, nata a Benevento il 5 gennaio 1980, ivi domiciliata in Via Tiengo n. 7, è nominata Commissario liquidatore del Consorzio agrario di Benevento, in sostituzione dell'avv. Giacomo Papa, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal D.M. 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 novembre 2013

Il Ministro
dello sviluppo economico
ZANONATO

Il Ministro
delle politiche agricole
alimentari e forestali
DE GIROLAMO

13A09782

DECRETO 18 novembre 2013.

Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società ISET SRL, in Moglia, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE, in attuazione della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

E

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;

Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.», in particolare l'art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 e 28 e l'art. 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;

Vista la direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE;

Visto il decreto legislativo n. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale e sue modifiche ed integrazioni con decreto legislativo n. 10 del 2 gennaio 1997;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10, di attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE che modificano la direttiva 89/686/CEE;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008.»;

Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.»;

Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, rinnovata in data 17 luglio 2013, con la quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento - Accredia - il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, tra le altre, della direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale 89/686/CEE;

Vista l'istanza della società ISET Srl del 26 agosto 2013, prot. n. 140613 volta ad esercitare l'attività di valutazione di conformità di cui alla direttiva 89/686/CEE citata;

Acquisita la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 28 giugno 2013, acquisita in data 3 luglio 2013, n. 111799, con la quale è rilasciato alla società ISET Srl, l'accreditamento per la norma UNI CEI EN 45011:1999 per la direttiva 89/686/CEE citata;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

Decretano:

Art. 1.

1. La società ISET Srl con sede legale in via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN), è autorizzata, in conformità agli articoli 7, 8, 9 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, di attuazione della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di protezione individuale, ad

emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, e per il controllo del sistema di garanzia di qualità «CE» del prodotto finito con riferimento ai prodotti di seguito elencati:

sistemi individuali per la protezione contro le cadute;

dispositivi di discesa;

dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida;

dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile;

cardini e cordini di posizionamento sul lavoro;

assorbitori di energia;

cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta;

dispositivi anticaduta di tipo retrattile;

imbracature per il corpo;

connettori tra diversi dispositivi:

cinture con cosciali;

dispositivi di ancoraggio.

Art. 2.

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Rapporti istituzionali per la gestione tecnica, organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione del Ministero dello sviluppo economico, nonché al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro Divisione VI.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'organismo mette a disposizione della Divisione XIV e della Divisione VI, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione, al pari dell'accreditamento rilasciato il 28 giugno 2013, ha validità per 4 anni ed è notificata alla Commissione europea.

2. La notifica della presente autorizzazione nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4.

1. Gli oneri per il rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea e per i successivi rinnovi, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, sono a carico dell'Organismo di certificazione.

2. L'organismo versa al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, previsto all'art. 11, comma 2, -1-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, richiamato in preambolo, le sole spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5.

1. Qualora i Ministeri di cui al precedente articolo, accertino o siano informati che l'organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 89/686/CEE o non adempie ai suoi obblighi, questi limitano, sospendono o revocano l'autorizzazione a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.

2. Ne consegue a cura del Ministero dello sviluppo economico la revoca della notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO di cui al comma 2 del precedente art. 3.

Art. 6.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Il medesimo è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 18 novembre 2013

Il direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico
VECCHIO

Il direttore generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ONELLI

13A09805

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Avviso relativo alla perimetrazione di una zona di interesse archeologico, ricadente nel comune di Pozzilli.

Si avvisa che la Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise, con proprio decreto (n. 39 del 6 novembre 2013) emesso ai sensi dell'art. 142, comma 1 lettera *m)* del decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, ha provveduto alla perimetrazione di una zona di interesse archeologico ricadente nel Comune di Pozzilli (IS), per la opportuna pubblicità, il decreto sarà pubblicato integralmente sul sito istituzionale di questa amministrazione all'indirizzo:

www.molise.beniculturali.it

13A09799

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005411/XVJ(53) del 19 novembre 2013, i prodotti esplodenti denominati:

R13 2#cc (massa attiva g 893);

R13 2+ Notte (massa attiva g 1304);

R13 4B#cc (massa attiva g 1105);

R13 4B + Blu (massa attiva g 1274);

R13 4B + Grigio (massa attiva g 1274);

R13 4B + Rosso (massa attiva g 1274);

R13 4B + Tremolante (massa attiva g 1274);

R13 9 Tuonanti (massa attiva g 1339);

R13 # B # cc (massa attiva g 1085);

R16 3 Scop (massa attiva g 2989);

R16 4 Scop (massa attiva g 4230,2),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Romano Ignazio, titolare di licenza per la fabbricazione di fuochi artificiali presso l'opificio sito in Boscotrecase (Napoli), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di ciascun artificio devono chiaramente riportare l'indicazione che «il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che possono utilizzarlo alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A09853

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/P.A.S./E/018993/XVJ(53) del 19 novembre 2013, gli articoli pirotecnici denominati:

«RF6115/A» (d.f.:FS 742/A) (massa attiva g 34,40);

«RF6115/B» (d.f.:FS 742/B) (massa attiva g 34,40);

«RF6105/A» (d.f.:FS 743/A) (massa attiva g 34,40);

«RF6105/B» (d.f.:FS 743/B) (massa attiva g 34,40);

«RF6105/C» (d.f.:FS 743/C) (massa attiva g 34,40),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Lipori Giovanni, titolare di licenza per la fabbricazione di fuochi artificiali presso l'opificio sito in Giugliano in Campania (Napoli), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tali manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A09854

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/003632/XVJ(53) del 19 novembre 2013, gli articoli pirotecnici denominati:

«PS/CR001/2012» (massa attiva g 199,90);

«PS/CR002/2012» (massa attiva g 199,90);

«PS/CR003/2012» (massa attiva g 199,90);

«PS/CR004/2012» (massa attiva g 199,90);

«PS/CR005/2012» (massa attiva g 146,30);

«PS/204-3/2012» (massa attiva g 45,85)

«PS/A-150-2/2012» (massa attiva g 1708,20);

«PS/36A/2012» (massa attiva g 1802,60);

«PS/36C/2012» (massa attiva g 1802,60);

«PS/36B/2012» (massa attiva g 1802,60);

«PS/36D/2012» (massa attiva g 938,60);

«PS/CGT30-49-01/2012» (massa attiva g 934,65);

«PS/BT9/2012» (massa attiva g 172,25);

«PS/YH1025-7/2012» (massa attiva g 452,05);

«PS/YH9102C/2012» (massa attiva g 1605,80);

«PS/YH8145A/2012» (massa attiva g 2314,10);

«PS/A-150-3/2012» (massa attiva g 1708,30);

«PS/A-300-1/2012» (massa attiva g 3915,80);

«PS/A-300-2/2012» (massa attiva g 3915,80);

«PS/A-300-3/2012» (massa attiva g 3915,80);

«PS/270/2012» (massa attiva g 377,05);

«PS/YHS005-9/2012» (massa attiva g 630,80);

«PS/YHS005-10/2012» (massa attiva g 640,80);

«PS/MB3/2012» (massa attiva g 48,05);

«PS/MB75-01/2012» (massa attiva g 108,05);

«PS/YH9013-10/2012» (massa attiva g 347,55);

«PS/617/2012» (massa attiva g 2605,80);

«PS/618/2012» (massa attiva g 1693,25);

«PS/BT6/2012» (massa attiva g 196,45),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Antonio Setaro, titolare della licenza di deposito e vendita di materiale esplodente della I, IV e V categoria in nome e per conto della ditta «La Pirotecnica S.r.l.» con esercizio in Tempa dell'Arena (Salerno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

I manufatti esplodenti denominati:

«PS/A-S01/2012» (massa attiva g 3,50);

«PS/A-S02/2012» (massa attiva g 4,20);

«PS/A-S03/2012» (massa attiva g 4,90);

«PS/A-S04/2012» (massa attiva g 5,60);

«PS/A-S05/2012» (massa attiva g 7,00);

«PS/A-X50/2012» (massa attiva g 750,00),

sono riconosciuti, su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria gruppo «B» dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tutti i manufatti oggetto della domanda, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A09855

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005679/XVJ(53) del 19 novembre 2013, i manufatti esplodenti denominati:

granata 3 intrecci pace 160 (massa attiva g 3370,00);

granata 7 rendini e colori pace 80 (variante rosso) (massa attiva g 223,00);

granata 7 rendini e colori pace 80 (variante verde) (massa attiva g 223,00);

granata 7 rendini e colori pace 80 (variante *blu)* (massa attiva g 223,00);

granata 7 rendini e colori pace 80 (variante viola) (massa attiva g 223,00);

granata 7 rendini e colori pace 80 (variante argento) (massa attiva g 223,00);

granata 7 rendini e colori pace 80 (variante pioggia *oro)* (massa attiva g 223,00);

granata a8 pace 130 (massa attiva g 1800,00);

granata di giorno pace 110 (massa attiva g 1214,00);

miccia nera pace (massa attiva g 6000,00);

rendino 19 pace (massa attiva g 12,00);

tonante 80/100 pace (massa attiva g 352,00);

mini vaso di stelle 30 (variante rosso) (massa attiva g 55,00);

mini vaso di stelle 30 (variante verde) (massa attiva g 55,00);

mini vaso di stelle 30 (variante *blu)* (massa attiva g 55,00);

mini vaso di stelle 30 (variante viola) (massa attiva g 55,00);

mini vaso di stelle 30 (variante argento) (massa attiva g 55,00);

mini vaso di stelle 30 (variante tremolante bianca) (massa attiva g 55,00);

mini vaso di stelle 30 (variante tremolante gialla) (massa attiva g 55,00);

mini vaso di stelle 30 (variante pioggia *oro)* (massa attiva g 55,00);

vaso di stelle e scia 45 (variante scia argento e stelle rosse) (massa attiva g 145,00);

vaso di stelle e scia 45 (variante scia cracker e stelle verdi) (massa attiva g 145,00);

vaso di stelle e scia 45 (variante scia pioggia oro e stelle *blu)* (massa attiva g 145,00);

max vaso di stelle 55 (variante rosso) (massa attiva g 170,00);

max vaso di stelle 55 (variante verde) (massa attiva g 170,00);

max vaso di stelle 55 (variante *blu)* (massa attiva g 170,00);

max vaso di stelle 55 (variante viola) (massa attiva g 170,00);

max vaso di stelle 55 (variante argento) (massa attiva g 170,00);

max vaso di stelle 55 (variante tremolante bianca) (massa attiva g 170,00);

max vaso di stelle 55 (variante argento) (massa attiva g 170,00);

max vaso di stelle 55 (variante tremolante bianca) (massa attiva g 170,00);

max vaso di stelle 55 (variante tremolante gialla) (massa attiva g 170,00);

max vaso di stelle 55 (variante pioggia *oro)* (massa attiva g 170,00);

rullo 5 pace 75 (massa attiva g 201,00);

rullo 15 pace 90 (massa attiva g 368,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Pace Costantino titolare, in nome e per conto della ditta «Pace Costantino» sita in località Pratola Peligna (L'Aquila), della licenza di fabbricazione di fuochi artificiali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Il manufatto esplodente denominato: «Ritardo pirico Pace» (massa attiva g 5,00) è riconosciuto, su istanza del medesimo richiedente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria gruppo «B» dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Inoltre, le etichette di tutti i manufatti oggetto della domanda, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A09856

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplodenti

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/005489/XVJ(53) del 19 novembre 2013, i manufatti esplodenti denominati:

MA 004SFLR (d.f.: Peonia Lucciola Rossa 4) (massa attiva g 305,00);

MA 004SFA (d.f.: Peonia Arancione 4) (massa attiva g 305,00);

MA 004SFB (d.f.: Peonia Blu 4) (massa attiva g 305,00);

MA 004SFSI (d.f.: Peonia Silver 4) (massa attiva g 305,00);

MA 004SFC (d.f.: Peonia Crackling 4) (massa attiva g 305,00);

MA 004SFCR (d.f.: Peonia Crocette Rosse 4) (massa attiva g 305,00);

MA 004SFCV (d.f.: Peonia Crocette Verdi 4) (massa attiva g 305,00);

MA 004SFG (d.f.: Peonia Gialla 4) (massa attiva g 305,00);

MA 004SF2 (d.f.: Peonia Day B 4) (massa attiva g 308,00);

MA 004SF1 (d.f.: Peonia Day A 4) (massa attiva g 308,00);

MA 004SFLB (d.f.: Peonia Lucciola Bianca 4) (massa attiva g 305,00);

MA 004SFLV (d.f.: Peonia Lucciola Verde 4) (massa attiva g 305,00);

MA 004SFR (d.f.: Peonia Rossa 4) (massa attiva g 305,00);

MA 004SFSS (d.f.: Peonia Salice Oro 4) (massa attiva g 305,00);

MA 004SFV (d.f.: Peonia Verde 4) (massa attiva g 305,00);

MA 005SFA (d.f.: Peonia Arancione 5) (massa attiva g 617,00);

MA 005SFB (d.f.: Peonia Blu 5) (massa attiva g 617,00);

MA 005SFC (d.f.: Peonia Crackling 5) (massa attiva g 617,00);

MA 005SFCR (d.f.: Peonia Crocette Rosse 5) (massa attiva g 617,00);

MA 005SFCV (d.f.: Peonia Crocette Verdi 5) (massa attiva g 617,00);

MA 005SFG (d.f.: Peonia Gialla 5) (massa attiva g 617,00);

MA 005SFR (d.f.: Peonia Rossa 5) (massa attiva g 617,00);

MA 005SFSS (d.f.: Peonia Salice Oro 5) (massa attiva g 617,00);

MA 005SFV (d.f.: Peonia Verde 5) (massa attiva g 617,00);

MA 006SFA (d.f.: Peonia Arancione 6) (massa attiva g 1041,00;)

MA 006SFB (d.f.: Peonia Blu 6) (massa attiva g 1041,00);

MA 006SFC (d.f.: Peonia Crackling 6) (massa attiva g 1041,00);

MA 006SFCR (d.f.: Peonia Crocette Rosse 6) (massa attiva g 1041,00);

MA 006SFCV (d.f.: Peonia Crocette Verdi 6) (massa attiva g 1041,00);

MA 006SFG (d.f.: Peonia Gialla 6) (massa attiva g 1041,00);

MA 006SFR (d.f.: Peonia Rossa 6) (massa attiva g 1041,00);

MA 006SFV (d.f.: Peonia Verde 6) (massa attiva g 1041,00);

Albanese 50V-1 (massa attiva g 840,00);

Albanese 50V-2 (massa attiva g 830,00);

Albanese 50V-3 (massa attiva g 880,00);

Albanese 50V-4 (massa attiva g 840,00);

Albanese 50V-5 (massa attiva g 880,00);

Albanese 100V-1 (massa attiva g 1850,00);

Albanese 100V-2 (massa attiva g 1350,00);

Albanese 100V-3 (massa attiva g 1300,00);

Albanese 100V-4 (massa attiva g 1400,00);

Albanese 100V-5 (massa attiva g 1400,00);

Albanese 150V-1 (massa attiva g 1770,00);

Albanese 150V-2 (massa attiva g 2117,00);

Albanese 49-1 (massa attiva g 935,70);

Albanese 49-2 (massa attiva g 960,20);

Albanese 100-1 (massa attiva g 1900,00);

Albanese 100-2 (massa attiva g 1900,00);

Albanese 100-3 (massa attiva g 1800,00);

Albanese 100-4 (massa attiva g 1900,00);

Albanese 100-5 (massa attiva g 1800,00);

Albanese 100-6 (massa attiva g 1800,00);

Albanese 100-7 (massa attiva g 1800,00);

Albanese 100-8 (massa attiva g 1900,00);

Albanese 100-9 (massa attiva g 1850,00);

Albanese 100-10 (massa attiva g 1800,00);

Albanese 100-11 (massa attiva g 2150,00);

Albanese 100-12 (massa attiva g 1860,00);

Albanese 100-13 (massa attiva g 1700,00);

Albanese 150B-1 (d.f.: Big Bang) (massa attiva g 3794,00);

Albanese Thunder A25 (massa attiva g 380,70);

Albanese 300V-1 (massa attiva g 3985,00),

sono riconosciuti, su istanza del sig. Albanese Massimo, titolare di fabbrica di prodotti esplodenti, in nome e per conto della «Pirotecnica Albanese S.r.l.», con stabilimento in località Buon Riparo - Vallo della Lucania (Salerno), ai sensi del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Inoltre, le etichette di tali manufatti devono chiaramente contenere l'indicazione che «Il prodotto può essere fornito solo a persone munite di abilitazione tecnica, che lo possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza».

La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

13A09857

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera n. 9/2012 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, in data 29 novembre 2012.

Con decreto interministeriale in data 16 novembre 2013, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è stata approvata la delibera n. 9/2012 adottata dal Comitato dei delegati della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, in data 29 novembre 2012, (verbale certificato dalla dott.ssa Vittoria Beccia, notaio in Roma, repertorio n. 1125, raccolta n. 613), con cui sono state apportate modifiche agli articoli 2, comma 2-*bis*, e art. 3, comma 2, dello statuto.

13A09834

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

COMITATO DI COORDINAMENTO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE GRANDI OPERE

Seconda edizione delle Linee-Guida per i controlli antimafia di cui all'art. 3-*quinquies* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, inerente la realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell'EXPO Milano 2015. (Deliberazione 20 novembre 2013).

Premessa.

Il presente atto di indirizzo viene adottato ai sensi dell'articolo 3-*quinquies* del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009, n.166. Il comma 4 del medesimo articolo, prevede difatti che i controlli antimafia sui contratti pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture vengano effettuati con l'osservanza delle lineeguida adottate dal Comitato, anche in deroga alla vigente normativa antimafia.

In base a tale previsione sono state approvate le prime linee-guida del Comitato, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90 del 19 aprile 2011, con le quali sono state definite le modalità di controllo sugli appalti connessi alla realizzazione dell'EXPO, accentrando nel Prefetto di Milano, anche in considerazione della sua funzione di organo di coordinamento delle attività di prevenzione antimafia sull'EXPO e di presidente della sezione specializzata del Comitato attivata presso la locale Prefettura, la competenza al rilascio delle informazioni di tutte le ditte interessate ai lavori, servizi e forniture, indipendentemente dal loro importo o valore economico.

Il processo di accelerazione impresso alle procedure connesse all'evento, è stato avviato con l'adozione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013, n.71, e con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2013. In tale ambito si colloca, altresì, la recente Direttiva del Ministro dell'interno del 28 ottobre 2013 che individua nella D.I.A., in coerenza con la sua missione istituzionale, l'organismo sul quale verranno a gravitare le attività info-investigative di preventivo controllo, anche a supporto dei riscontri e delle verifiche propedeutiche al rilascio della documentazione antimafia o all'iscrizione degli operatori nelle cosiddette white-list

Le presenti linee-guida intendono porsi nella stessa scia, in quanto dirette, in coerenza con i contenuti della citata direttiva ministeriale, ad indicare soluzioni di velocizzazione delle procedure di controllo e verifica antimafia.

Con l'intento di rendere più agevole la lettura e l'interpretazione del presente documento, si reputa opportuno suddividerne i contenuti in due partizioni, la prima finalizzata al reindirizzamento delle modalità procedurali di rilascio delle informazioni antimafia, la seconda contenente soluzioni a quesiti posti dalla Prefettura di Milano in merito allo svolgimento delle verifiche che attengono a problematiche di applicazione della normativa antimafia, replicabili in altre parti del Paese, sulle quali il Comitato ravvisa l'opportunità di condividerne i contenuti con il presente atto d'indirizzo.

Parte I

REINDIRIZZAMENTO DELLE MODALITÀ PROCEDURALI DI RILASCIO DELLE INFORMAZIONI ANTIMAFIA

I.1 La fase «speditiva» del controllo

Il procedimento di rilascio delle informazioni antimafia per gli appalti di lavori, servizi e forniture connessi all'EXPO dovrà continuare a svilupparsi secondo un procedimento in due steps: il primo finalizzato all'emissione della «liberatoria provvisoria»; il secondo finalizzato all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento.

Nella fase «speditiva» del controllo, la Prefettura di Milano è chiamata, in particolare, a verificare l'esistenza o meno delle situazioni ex artt. 67 e 84, comma 4, lett. *a)*, *b)* e *c)* del d.lgs. n. 159/2011 (riportate per comodità di riferimento indicati nel quadro sinottico allegato, riquadro *B)* nei confronti dell'impresa esaminata e della sua compagine proprietaria e gestionale.

Si tratta di un accertamento che focalizza l'attenzione su provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che attestano l'esistenza di appartenenze o contiguità con ambienti criminali o, per quelli non ancora definitivi, la qualificata probabilità di simili situazioni.

La fase speditiva dei controlli, rispetto alle precedenti linee-guida, potrà ora giovarsi di ulteriori strumenti di riscontro, il cui accesso viene reso possibile dalla proattiva collaborazione assicurata dalla Direzione Nazionale Antimafia (DNA).

Si tratta della possibilità per la Prefettura di Milano, esclusivamente nell'ambito dei controlli EXPO, di riscontrare l'attualità delle eventuali iscrizioni rinvenute nel CED Interforze, attinenti a procedimenti penali per i delitti di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., o a provvedimenti di prevenzione attraverso i sistemi informatici della DNA ed in modalità PEC, come regolato nel sottostante punto *d)*. Ciò in particolare, consentirà, nei limiti del doveroso rispetto del segreto di indagine ex art. 329 c.p.p., di verificare la sussistenza di pronunce e lo stato dei procedimenti in corso per i citati reati, tipica espressione della criminalità di stampo mafioso, elencati nell'allegato I, quadro *B)*, nonché l'esito delle misure di prevenzione nei vari gradi.

Il presente documento non può certamente trascurare l'esigenza di armonizzazione dei flussi procedimentali con le indicazioni contenute nella citata direttiva del sig. Ministro dell'interno del 28 ottobre 2013.

In piena sintonia con «l'effetto accelerativo» dei controlli, perseguito con l'atto d'indirizzo ministeriale, l'intervento delle articolazioni della DIA, sia centrali che periferiche, dovrà quindi trovare adeguata ed efficace collocazione anche nella fase speditiva dei controlli, ossia in quella fase ove lo «specifico patrimonio informativo di cui la DIA dispone» può svolgere un ruolo di particolare incisività.

In questo senso il procedimento verrà ad articolarsi secondo le seguenti modalità procedurali:

a) la stazione appaltante richiede alla Prefettura di Milano il rilascio dell'informazione antimafia nei confronti dell'impresa aggiudicataria dell'appalto, o affidataria del subappalto o subcontratto, indipendentemente dal luogo di residenza o sede legale di quest'ultima.

La richiesta deve essere corredata dei dati indicati all'art. 91, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011. Qualora la richiesta risulti incompleta, perché mancante dell'indicazione di dati essenziali per la conclusione del procedimento, la Prefettura di Milano provvede a dichiararne l'improcedibilità secondo le modalità semplificate stabilite oggi dall'art. 2 della legge n. 241/1990, come modificato dalla legge «anticorruzione» n. 190/2012, indicando, in una logica di leale collaborazione, i dati con i quali la domanda deve essere integrata;

b) alla luce della citata direttiva del Ministro dell'interno, si rende necessario che la Prefettura di Milano coinvolga, fin dall'avvio delle verifiche, la DIA nelle attività istruttorie in modo da consentire a quest'ultima di fornire appieno il proprio contributo conoscitivo. Fermo restando che l'espletamento delle verifiche delle iscrizioni presso il CED resta di competenza della Prefettura di Milano, nella fase speditiva può tuttavia risultare necessario che la stessa Prefettura venga supportata, in tale specifico compito, dalle Forze di polizia territoriali e anche dalla DIA. In tale prospettiva, nell'intento di favorire la più razionale organizzazione procedurale, che ottimizzi i carichi di lavoro e i tempi di espletamento delle verifiche, si forniscono le ulteriori, seguenti indicazioni: *i)* a seguito della presentazione della richiesta di informazione, verranno definite, nell'ambito del Gruppo interforze della Prefettura di Milano, di cui è componente il rappresentante del C.O. della DIA, anche in considerazione dello stock di richieste che comportano l'interessamento di altre prefetture, i rispettivi carichi di lavoro ai fini delle preliminari verifiche delle iscrizioni al CED interforze circa l'esistenza o meno delle situazioni ex artt. 67 e 84, comma 4, lett. *a)*, *b)* e *c)* del d.lgs. n. 159/2011; *ii)* nella suddetta suddivisione dei carichi di lavoro,

appare opportuno, in linea di massima e salvo altre esigenze istruttorie, che le verifiche relative ad operatori aventi sede legale o residenza nella provincia di Milano vengano affidate alle forze di polizia locali, in ragione della prevalente «territorialità» degli accertamenti, e che la DIA, invece, curi direttamente le stesse verifiche relativamente ad imprese fuori della provincia di Milano; *iii)* in questa fase, quale che sia l'ente o l'ufficio che procede alle verifiche CED, la DIA dovrà fornire tempestivamente il proprio contribuito conoscitivo, comunicando alla Prefettura di Milano, con la massima celerità, l'esistenza di eventuali evidenze positive al sistema informativo SIRAC; *iv)* nella fase delle preliminari verifiche speditive andrà accertata l'eventuale esistenza di iscrizioni a carico dell'impresa e degli altri soggetti rilevanti indicati all'art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 che indichino l'esistenza:

1. dei provvedimenti giudiziari di cui ai ripetuti artt. 67 e 84, comma 4, lett. *a)*, *b)* e *c)*, del d.lgs. n. 159/2011;

2. di denunce e segnalazioni di notizie di reato all'Autorità Giudiziaria relative a procedimenti penali concernenti i delitti menzionati ai predetti artt. 67 e 84, comma 4, lett. *a)*, *b)* e *c)*;

3. di segnalazioni riferibili anche a fatti potenzialmente suscettibili di sfociare nell'avvio di un procedimento per l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali. In questo contesto, andranno prese in considerazione anche le iscrizioni riguardanti l'irrogazione di misure quali il rimpatrio con foglio di via obbligatorio e l'avviso orale del Questore (artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 159/2011).

Nel contempo, la Prefettura di Milano verificherà l'eventuale sussistenza o meno di comunicazioni indirizzatele dall'Autorità Giudiziaria circa i casi di omessa denuncia delle condotte concussive ed estorsive di cui all'art. 84, comma 4, lett. *c)* del d.lgs. n. 159/2011 riguardanti i soggetti che, nella compagine dell'impresa scrutinata, ricoprono gli incarichi di cui all'art. 38, comma 1, lett. *b)* del d.lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici);

c) qualora dalla consultazione del CED, dei propri atti d'archivio e dalle evidenze positive riscontrate presso il SIRAC e fornite dalla DIA, non emerga l'esistenza di alcuna delle situazioni sopra descritte, la Prefettura di Milano rilascia immediatamente la «liberatoria provvisoria» alla stazione appaltante che procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione del subcontratto con la condizione risolutiva di cui all'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011;

d) qualora invece emerga l'esistenza di iscrizioni o di risultanze indicate al precedente punto *b)*, la Prefettura di Milano avvia il procedimento volto a verificare la loro attualità. Tale verifica è, in particolare, finalizzata ad appurare se nei confronti dei soggetti interessati permangano condizioni ostative o situazioni marcatamente indizianti di cui ai ripetuti artt. 67 e 84, comma 4, lett. *a)*, *b)* e *c)* del d.lgs. n. 159/2011.

Di conseguenza, la Prefettura di Milano, dandone contestualmente notizia alla Prefettura competente nel caso in cui l'impresa abbia residenza o sede legale in altra provincia, provvederà ad interpellare:

1. l'Autorità Giudiziaria per conoscere lo stato del procedimento penale o di prevenzione. In tali casi, quale che sia l'Autorità interpellata, si richiama l'attenzione sulla necessità di acquisire il provvedimento giudiziario dalla cui lettura potranno emergere ulteriori elementi utili per stabilire, in via definitiva, se nei riguardi dell'impresa esaminata sussistano o meno tentativi di infiltrazione mafiosa.

Risulterà di fondamentale importanza la collaborazione offerta dalla Direzionale Nazionale Antimafia, che rappresenta un aspetto di novità assai significativo. La DNA ha espresso, infatti, la propria disponibilità a riscontrare direttamente ed immediatamente le richieste della Prefettura di Milano relative ad iscrizioni contenute nel CED, purché attinenti ai reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p.

In tali casi, ove a carico di un nominativo risulti emesso un provvedimento giudiziario «ostensibile» per uno di tali reati, come pure ove risulti emessa o proposta una misura di prevenzione, il documento sarà estratto dalla Banca dati della D.N.A. (SIDNA), o se assente, sarà richiesto all'A.G. competente, e trasmesso con modalità PEC alla Prefettura di Milano.

Pertanto, allorquando risultino dal CED iscrizioni attinenti ai reati di cui all'art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. (indicati nel quadro sinottico allegato, riquadro *B)* ovvero ad una misura di prevenzione personale o patrimoniale, l'istanza di conoscere lo stato del procedimento e la richiesta di trasmissione dei provvedimenti giudiziari, potrà essere rivolta, oltre che all'A.G. competente, anche alla D.N.A., che riscontrerà direttamente l'istanza del Prefetto.

Si sottolinea che la collaborazione offerta dalla D.N.A. riguarda esclusivamente il reperimento e la trasmissione di atti giudiziari ostensibili, come le misure cautelari eseguite, i decreti che dispongono il giudizio, le sentenze, i decreti di applicazione e le proposte di misure di prevenzione (queste ultime solo dopo l'esecuzione dell'eventuale sequestro anticipato ovvero della notifica al proposto della fissazione dell'udienza in camera di consiglio).

Laddove invece i procedimenti instaurati per reati ex art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p. risultino pendenti nella fase delle indagini preliminari e nel loro ambito non sia stato adottato alcun provvedimento ostensibile (ad esempio, misura cautelare), la D.N.A. invierà una risposta con la seguente dicitura: «non risultano informazioni suscettibili di comunicazione», dovendosi intendere che l'espressione utilizzata comprende sia i casi in cui non risultano iscrizioni a carico del soggetto, sia i casi in cui non possono essere fornite informazioni, in quanto coperte da segreto.

Infine, nel caso in cui l'esame del CED abbia evidenziato iscrizioni relative a reati diversi da quelli elencati nel ex art. 51, comma 3 bis, c.p.p. — i cd. reati spia che ai sensi dell'art. 84, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011 hanno comunque valenza indiziante (indicati nell'allegato 1, quadro *C)* — la richiesta di copia dei provvedimenti giudiziari dovrà essere rivolta alle Procure, distrettuali o circondariali, ovvero agli organi di P.G. procedenti.

Si precisa al riguardo che tutte le comunicazioni e dati di scambio dovranno intercorrere tramite apposito canale dedicato, che sarà comunicato separatamente;

2. la Questura competente, allo scopo di conoscere se le situazioni indicate al precedente punto *b)*, n. 3, siano da considerarsi tuttora attuali e se esse abbiano portato all'adozione di iniziative sul piano penale o dell'avvio di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione;

e) all'esito di questa attività, la Prefettura di Milano:

1. ove non risulti confermata l'attualità delle iscrizioni rilevate dalla consultazione del CED, rilascia immediatamente la «liberatoria» provvisoria;

2. ove, pur risultando confermata l'attualità delle situazioni di cui all'art. 84, comma 4, lett. *a)*, *b)* e *c)* del d.lgs. n. 159/2011, gli elementi contenuti nei provvedimenti giudiziari siano tali da non consentire di desumere, con il necessario grado di attendibilità prognostica, l'esistenza di un tentativo di infiltrazione mafiosa, la Prefettura di Milano ne informa la stazione appaltante.

Nello speciale modello dei controlli antimafia previsto per l'EXPO, la suddetta informazione equivale alla comunicazione della particolare complessità degli accertamenti da espletare ai fini del rilascio dell'informazione antimafia — prevista dall'art. 92, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011 — in conseguenza della quale il tempo di conclusione del procedimento viene prolungato di ulteriori trenta giorni, rispetto al termine ordinariamente previsto. Ne consegue che in tali ipotesi, le stazioni appaltanti potranno procedere alla stipula del contratto non allo scadere dei primi quarantacinque giorni, ma soltanto decorsi gli ulteriori trenta giorni;

3. ove, infine, risulti confermata l'esistenza delle situazioni ostative di cui all'art. 67 del d.lgs. n. 159/2011, emette, sulla base di tali circostanze, un'informazione antimafia interdittiva ai sensi del successivo art. 84, comma 3. Il provvedimento adottato deve essere trasmesso, oltreché ai soggetti di cui all'art. 91, comma 7-*bis*, del decreto legislativo appena citato, anche alla Prefettura nel cui territorio l'impresa ha la propria residenza o la sede legale, nel caso che si tratti di altra provincia;

Nella fase speditiva di controllo, la Prefettura di Milano contestualmente all'eventuale rilascio della «liberatoria provvisoria» dovrà contestualmente darne comunicazione alla prefettura del luogo in cui

l'impresa o l'operatore economico abbia la propria sede o la propria residenza. A seguito di tale comunicazione la prefettura destinataria dovrà, infatti, immediatamente avviare le verifiche di propria competenza in ambito locale, finalizzate alla fase di cui al punto I.2.

Si raccomanda che tali verifiche vengano sempre svolte nell'ambito del Gruppo interforze della prefettura tenuta al contributo informativo.

L'esigenza di immediato inizio della più complessa fase successiva è altrettanto evidente per le verifiche che dovranno essere disposte direttamente dalla Prefettura di Milano nei riguardi delle imprese o degli operatori economici con sede o residenza in quella provincia.

Resta, infatti, impregiudicato che il completamento dello scrutinio antimafia avvenga nei tempi più solleciti, ai fini sia della conferma dei sottostanti rapporti giuridici, sia della tempestività degli interventi di interdizione dell'impresa inquinata.

I.2 La fase di accertamento degli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa

Il secondo step delle verifiche finalizzato all'emissione del provvedimento conclusivo del procedimento resta incentrato sull'accertamento degli eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa.

In questa fase vengono in rilievo gli elementi ulteriori che attengono a tutto quel ventaglio di situazioni indizianti che prescindono dal riscontro dell'esistenza di pronunce/provvedimenti giudiziari o di prevenzione.

In una lettura diacronica degli accertamenti, si può senz'altro riconfermare che questi elementi sono quelli ricavabili dagli accertamenti e riscontri eseguiti ai sensi dell'art. 84, comma 4 lettere *d)* ed *f)*, nonché dell'art. 91, comma 6, del d.lgs. n. 159/2011.

Ne deriva che rilevano a questo fine i contributi che provengono:

1. dall'attività informativa disposta dal Prefetto di Milano e da quella disposta dal Prefetto di altra provincia nel caso in cui l'impresa esaminata abbia la residenza o la sede legale fuori da quella di Milano. In tale contesto, si sottolinea l'importanza di corroborare il quadro informativo disponibile, utilizzando gli strumenti che consentono di effettuare verifiche dinamiche sull'esecuzione dell'appalto (attraverso gli accessi ai cantieri espletati dai Gruppi Interforze), nonché i poteri conoscitivi di cui al d.l. n. 629/1982 che sono stati delegati ai Prefetti con decorrenza 1° gennaio 1993. È evidente come in questa fase gli accertamenti assumano i contorni di un indagine amministrativa di prevenzione in cui campeggia la necessità che il Prefetto, Autorità procedente, venga a disporre di ogni elemento ritenuto indispensabile all'emissione del giudizio prognostico. Non si trascuri, pertanto, la possibilità di attivare gli ulteriori poteri conoscitivi previsti dall'art. 14, commi dal 3-*bis* al 3-*septies*, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n. 203;

2. dalle analisi della DIA che sono svolte sulla base delle attività dei Gruppi Interforze e in considerazione degli eventuali contributi pervenuti dal GICEX. Alla luce della direttiva del Ministro dell'interno del 28 ottobre 2013, si ravvisa l'opportunità che gli accertamenti continuino a svolgersi secondo un modello che implichi una costante interazione tra la Prefettura di Milano, nel suo ruolo di «capo-maglia», e le Prefetture del luogo di residenza/sede legale ed i rispettivi Gruppi Interforze.

Le Prefetture trasmetteranno gli esiti degli approfondimenti e delle analisi svolti a livello territoriale al Gruppo interforze della Prefettura di Milano ed al Centro Operativo DIA di Milano. Quest'ultimo avrà cura di compendiare gli elementi acquisiti nell'*iter* istruttorio, così come sopra definito, in un proprio rapporto che verrà inviato alla Prefettura di Milano. Si richiamano a questo proposito le istruzioni fornite dal Gabinetto del Ministero dell'interno con circolare n. 17505/123 del 2 aprile 2012, nella quale «in una logica di massima efficienza e partecipazione» si prescrive che le comunicazioni verso la Prefettura di Milano utilizzino sempre l'apposito canale dedicato antimafiaexpo.prefmi@pec.interno.it.

Parte II

SOLUZIONI A QUESITI POSTI CIRCA LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI ANTIMAFIA

II.1 Individuazione della «filiera» delle imprese da sottoporre ai controlli antimafia

Nell'ambito del presente atto di indirizzo, il Comitato ritiene opportuno fornire alcune indicazioni per risolvere le problematiche segnalate relativamente all'individuazione della nozione di «filiera» delle imprese, rilevante ai fini dei controlli antimafia previsti dalle Linee Guida di questo Comitato.

Il Comitato ritiene che la questione debba essere risolta sulla base della definizione di «filiera» delle imprese dettata dall'art. 6, comma 3, del d.l. n. 187/2010 — concernente la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dagli appalti pubblici — nonché dagli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011.

In tale provvedimento l'AVCP ha rilevato che sia dal ricordato art. 6, comma 3, del d.l. n. 187/2010, sia dalle indicazioni normative rinvenibili nelle disposizioni sugli accessi «antimafia» effettuati dai Gruppi Interforze delle Prefetture (*cfr.* oggi art. 93, comma 2, del d.lgs. n. 159/2011), emerge una chiara indicazione di estendere il più possibile la nozione di «filiera» delle imprese, ricomprendendovi in essa, attraverso la categoria dei subcontratti, rapporti negoziali, diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale.

La stessa Autorità ha, nel contempo, precisato che le citate previsioni di legge devono essere applicate, secondo un criterio di ragionevolezza, che eviti di ricondurre nell'ambito della nozione di «filiera» rilevante fattispecie contrattuali lontane dall'appalto principale.

Mutuando le indicazioni formulate dall'AVCP, il Comitato ritiene che siano riconducibili a tale nozione anche i subcontratti che presentano un filo di derivazione dal contratto principale, nel senso di essere attinenti all'oggetto di tale contratto, presentando, rispetto a quest'ultimo, una dipendenza funzionale. Un simile nesso di continuità deve quindi ritenersi esistente non solo nei casi in cui il sub-contratto presenti un asservimento esclusivo rispetto al rapporto negoziale principale (cioè all'appalto), ma anche quando il nesso di funzionalità appaia meno evidente e diretto, riguardando ad esempio attività collaterali.

In questi casi, infatti, secondo le indicazioni dell'AVCP, la fattispecie contrattuale potrà essere esclusa dalla «filiera» rilevante solo quando il filo di derivazione dall'appalto principale venga sensibilmente a scemare.

Invero, come osserva l'AVCP nella richiamata determinazione, la definizione dei confini perimetrali presenta aspetti più problematici per il settore delle forniture e dei servizi, mentre per i lavori pubblici essa si giova dell'intervento chiarificatore operato dalla legge.

È alla luce di tale intervento che vanno ad esempio ricomprese nella «filiera» rilevante fattispecie sub-contrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti e altre consimili. E ciò indipendentemente dal loro carattere «sensibile» ossia particolarmente vulnerabile rispetto al rischio di infiltrazione mafiosa.

Per ulteriori esemplificazioni pratiche sul punto, si ritiene di rinviare alle indicazioni recate dalla citata determinazione dell'AVCP n. 4/2011 e in particolare a quelle nel paragrafo 3.2.1.

II.2 Applicazione del modello dei controlli agli appalti di servizi e ai contratti di sponsorizzazione

Il Comitato corrispondendo alle esigenze presentatesi successivamente alle Linee Guida pubblicate nella G.U.R.I. del 19 aprile 2011, ritiene di dover fornire alcune indicazioni suppletive.

Il Comitato — in coerenza con l'art. 3-*quinquies* del d.l. n. 135/2009 — ritiene necessario che le indicazioni sulle modalità di svolgimento dei controlli antimafia, recate dalle Linee Guida del 19 aprile 2011, come integrati dal presente atto di indirizzo, trovino applicazione nei riguardi di tutti i contratti pubblici, compresi quelli aventi ad oggetto servizi e forniture connessi allo svolgimento dell'Esposizione o degli eventi programmati nell'ambito di essa.

Sono pertanto da assoggettarsi alle particolari modalità di controllo previste dalle Linee guida di questo Comitato, i contratti di sponsorizzazione di qualunque importo, in quanto rapporti negoziali finalizzati all'acquisizione di una prestazione strumentale agli interessi pubblici sottesi allo svolgimento della manifestazione espositiva e soggetti ai principi generali dell'evidenza pubblica stabiliti dal diritto comunitario e nazionale (artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 163/2006). La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari è applicabile all'ipotesi della sponsorizzazione cd. tecnica, correlata alla realizzazione di lavori, servizi e forniture pubblici nonostante l'impiego di denaro privato (*cfr*: parere sulla Normativa dell'11 settembre 2013 - rif. AG 45/2013, Deliberazione Avcp n. 9 dell'8 febbraio 2012; Determinazione n. 4/2011)

Restano, invece, fuori dal «perimetro» di applicazione delle Linee Guida unicamente i contratti che la società EXPO 2015 S.p.A. e gli altri soggetti attuatori stipulano per l'acquisizione dei beni e servizi necessari alle proprie esigenze di funzionamento, quali, ad esempio, quelli concernenti i contratti per le utenze di servizio e gli acquisti di materiali di facile deperimento. Tali rapporti, infatti, non possono considerarsi strettamente correlati allo svolgimento dell'Esposizione, per cui ad essi continueranno ad applicarsi le ordinarie procedure di rilascio della documentazione antimafia stabilite dal d.lgs. n. 159/2011.

II.3 Modalità dei controlli antimafia relativi alle imprese impegnate nella realizzazione delle arterie «Pedemontana» e BRE.BE.MI.

Come è noto, il D.P.C.M. 22 ottobre 2008 annovera, tra le progettualità connesse allo svolgimento dell'Esposizione Universale, anche alcune opere essenziali da realizzarsi a cura di Amministrazioni ed Enti diversi dalla EXPO S.p.A.. Rientrano in questo novero la costruzione delle autostrade «Pedemontana» e «Brescia-Bergamo-Milano» (BRE.BE.MI) destinate ad attraversare diverse province della Lombardia e per le quali il soggetto attuatore è stato individuato nell'Amministrazione regionale.

In relazione a tali opere sono stati stipulati protocolli di legalità, antecedenti alle Linee Guida del 19 aprile 2011, che mantengono la responsabilità delle verifiche antimafia in capo e la competenza all'adozione delle informazioni, liberatorie e interdittive, ai Prefetti dei territori coinvolti dai due tracciati. Il Comitato, ha preso atto di tale situazione e della circostanza che i lavori relativi alle infrastrutture sono in via di ultimazione. Pertanto, valuta l'opportunità di conservare, limitatamente ai predetti interventi e alle loro estensioni, l'impianto iniziale non derogatorio per le verifiche antimafia, preesistente alle linee guida. Di conseguenza il Comitato conferma l'assetto originario, pur ravvisando la necessità di rafforzare i meccanismi di interscambio informativo tra i Gruppi Interforze delle Prefetture coinvolte dalle due opere pubbliche in questione e di coinvolgimento del GICEX, in modo da realizzare ancora più compiutamente il coordinamento e l'unitarietà d'azione delle iniziative di prevenzione. Inoltre, è necessario che anche per le suddette opere venga confermato il coinvolgimento nelle attività istruttorie delle articolazioni della DIA, in coerenza con le indicazioni contenute nella più volte citata direttiva ministeriale del 28 ottobre 2013.

Il Comitato sottolinea altresì l'importanza che, accanto a moduli tradizionali d'azione (realizzati attraverso l'interscambio delle determinazioni antimafia adottate dalle rispettive Prefetture), i citati Gruppi Interforze diano vita a forme di collaborazione sistemica e più stretta.

In particolare, si ravvisa l'opportunità che tali organismi si riuniscano periodicamente per sviluppare un regolare punto di situazione sulle questioni di interesse comune e concordare le iniziative di approfondimento e di analisi da intraprendere.

In questo contesto, potrà essere messa a punto anche una strategia condivisa e collaborativa degli accessi presso le aree di cantiere.

II.4 Rapporti negoziali stipulati in Italia dagli Stati esteri e dalle Organizzazioni internazionali partecipanti all'EXPO

Il Comitato ha fornito il proprio supporto ad iniziative avviate dal Commissario Straordinario per l'EXPO e dalla EXPO 2015 S.p.A. per presentare un'iniziativa condivisa innanzi al Bureau International des Expositions (BIE) al fine di delineare un sistema *ad hoc* di misure atte a prevenire tentativi di ingerenza mafiosa negli affidamenti di esecuzione di contratti che gli Stati, le Organizzazioni internazionali (cd. «Partecipanti ufficiali») e le altre entità straniere (cd. «Partecipanti non ufficiali») dovessero conferire per la realizzazione dei propri stand.

Si tratta di fattispecie particolari. La «parte pubblica» è costituita da un soggetto giuridico non riconducibile sotto la nozione di pubblica amministrazione rilevante ai fini del d.lgs. n. 163/2006 e del d.lgs. n. 159/2011.

Nel quadro così delineato, è comunque emersa la necessità di approntare misure, cui verrà data adesione su base volontaria, che possano comunque «intercettare» eventuali ingerenze criminali nel «segmento» dei subappalti e dei subcontratti stipulati dai Partecipanti stranieri sul territorio dello Stato.

In questo senso, è stato ipotizzato un pacchetto di clausole negoziali che, accettate dai Partecipanti stranieri che vi aderiranno, consentiranno:

1) di far affluire i dati delle imprese operanti nei cantieri attivati a seguito degli affidamenti conferiti dai Partecipanti stranieri nella piattaforma informatica «Anagrafe degli esecutori», tenuta dalla EXPO 2015 S.p.A;

2) alla Prefettura di Milano di sviluppare un controllo di legalità sulle imprese affidatarie e sub affidatarie degli appalti (a questo proposito si ravvisa l'esigenza che la Prefettura ne riferisca gli esiti a questo Comitato);

3) di agevolare ogni eventuale comunicazione riguardante possibili situazioni «anomale» ascrivibili a fenomeni criminali, attraverso l'istituzione, da parte di ciascun Paese Partecipante aderente, di un Punto di Contatto, deputato a mantenere i rapporti con la Prefettura di Milano.

Resta ferma, trattandosi di interventi che vengono realizzati sul territorio nazionale, la facoltà del Prefetto di Milano di disporre, nell'ambito delle proprie competenze, mirati controlli sulle aree interessate.

Efficacia delle Linee Guida

Le presenti Linee Guida si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ad eccezione dei procedimenti che risultino già in corso sulla base delle Linee Guida pubblicate in data 19 aprile 2011, i quali verranno conclusi secondo la previgente disciplina.

ALLEGATO

QUADRO SINOTTICO DELLE SITUAZIONI RILEVANTI
AI FINI DEL RILASCIO DELLA "LIBERATORIA" PROVVISORIA

N.	Riferimento normativo	Tipo di provvedimento	Effetti
A	Artt. 6 e 67, comma 1, del D. Lgs. n. 159/2011	Provvedimenti definitivi che dispongono l'applicazione di una misura di prevenzione personale di competenza dell'Autorità Giudiziaria (sorveglianza speciale di p.s.; sorveglianza speciale di p.s. con divieto di soggiorno in uno o più comuni; sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale).	Effetto automaticamente ostativo alla stipula del contratto o all'autorizzazione del subappalto o subcontratto.
B	Art. 67, comma 8, del d. Lgs. n. 159/2011, art. 51, comma 3-bis, c.p.p..	Condanne confermate almeno in grado di appello per i delitti, consumati o tentati, di cui all'art. 51, comma 3 bis, c.p.p., e cioè: ➢ art. 416, commi 6 e 7 c.p., ovvero associazione a delinquere diretta a commettere i delitti di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto ed alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), delitti di immigrazione clandestina nelle forme aggravate previste dall'art. 12, comma 3 bis D.Lgs. 286/1998, prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.), pornografia minorile (art. 600 ter), detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.), turismo sessuale (art. 600 quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo commessa in danno di minore (art. 609 octies c.p.), adescamento di minori (art. 609 undecies c.p.); ➢ art. 416 c.p. realizzato allo scopo di commettere i delitti di	Effetto automaticamente ostativo alla stipula del contratto o autorizzazione del subappalto o subcontratto.

		contraffazione e commercio di prodotti falsi (artt. 473 e 474 c.p.); ➢ delitti di riduzione in schiavitù, tratta ed acquisto ed alienazione di schiavi (artt. 600, 601 e 602 c.p.); ➢ associazione di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.); ➢ sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.); ➢ delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. ovvero delitti commessi al fine di agevolare l'attività delle associazioni mafiose (delitti aggravati ai sensi dell'art. 7 D.L. 152/1991); ➢ associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990); ➢ associazioni finalizzate al contrabbando di T.L.E. (art. 291 quater D.P.R. 43/1973); ➢ attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. 152/2006); ➢ trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. 306/1992).	
C	Art. 84, comma 4, lett. a) D.Lgs. n. 159/2011, art. 51, comma 3-bis, c.p.p..	Provvedimenti che dispongono una misura cautelare o il giudizio, ovvero sentenze che recano una condanna anche non definitiva per i seguenti delitti: ➢ turbativa d'asta (art. 353 c.p.); ➢ turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353 bis c.p.); ➢ estorsione (art. 629 c.p.); ➢ truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.); ➢ usura (art. 644 c.p.); ➢ riciclaggio (art. 648 bis c.p.); ➢ impiego di denaro, beni o utilità di	Situazioni a valenza indiziante.

		provenienza illecita (art. 648 ter c.p.); ➢ tutti i delitti previsti dall'art. 51 comma 3 bis c.p. (indicati sub b) *Si rammenta che se per tali ultimi reati è stata emessa sentenza di condanna definitiva o almeno in grado di appello, si rientra nelle ipotesi automaticamente ostative.*	
D	Art. 84, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 159/2011.	➢ Proposta o provvedimento (anche non definitivo) di applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale. *Si rammenta che se è stata emessa una misura di prevenzione personale definitiva, si rientra nelle ipotesi automaticamente ostative.*	Situazioni a valenza indiziante.
E	Art. 84, commi 4, lett. c), e 4-*bis*, D.Lgs. n. 159/2011	Omessa denuncia, da parte dei soggetti indicati dall'art. 38 comma 1 lett. b D.LGS. 163/2006, dei reati di concussione ed estorsione aggravati dall'art. 7 del D.L. 152/1991, salvo che ricorra l'esimente dello stato di necessità.	Situazioni a valenza indiziante.

13A09871

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione V&A/1745 del 28 ottobre 2013 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano "Trittico".». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 268 del 15 novembre 2013).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag 22, seconda colonna, lo schema relativo alla «Variazione n. B.I.a.z.) Aggiornamento dell'ASMF del principio attivo trazodone cloridrato», deve intendersi sostituito dal seguente:

«

DA	A
ASMF trazodone cloridrato AIN/2009/1814 depositato in data 27 aprile 2009	ASMF trazodone cloridrato AIN/2011/660 depositato in data 9 marzo 2011

».

13A10000

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-287) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00